



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370/0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

DECRETO DEL SINDACO

N. 006 DEL 12 MARZO 2021

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (R.P.C.T.) NELLA PERSONA DEL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE, DOTT. ANTONIO BASILE.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI:

- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come da ultime modifiche approvate con il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- il D. Lgs. n.33/2013 così come novellato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato in via definitiva dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019;
- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d) del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco

VISTO il proprio decreto n. 03 dell'1 marzo 2021 "PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE – NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONIO BASILE".

VISTO il proprio decreto n. 04 del 9 marzo 2021 "ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI GESTIONALI SPECIFICHE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DONATO SALVATORE MARENGO DAL 1° MARZO 2021 al 31 DICEMBRE".

VISTO l'art. 1 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 :

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato."

RILEVATO, che non è stato assunto dall'organo di governo dell'Ente atto di nomina del soggetto cui attribuire i poteri sostitutivi;

ATTESO, pertanto, che il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di funzionari dell'Ente che omettono o ritardano l'emanazione di un provvedimento amministrativo è attribuito al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione, ovvero al Segretario Generale;

VISTO decreto del Sindaco n. 5 del 25.5.2019 di designazione del responsabile della protezione dei dati personali (RDP-DPO) ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, nella persona del Dott. Romano Nicolodi – Responsabile del Servizio Affari Generali;

VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 27.2.2014.

RICHIAMATI:

a) la legge 190 del 6 novembre 2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” come da ultime modifiche approvate con il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (c.d. “*Freedom of Information Act*”);

b) l'art. 1, comma 7, della sopra richiamata legge 190/2012 - come modificato dal D. Lgs. 97/2016 - che recita:

“7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”;

c) la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 a cura dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac) avente ad oggetto “Determinazione di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” (trattasi del primo PNA predisposto ed approvato dall'Anac ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24.06.2014 n. 90 che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni le quali dovranno tenerne conto nei Piani triennali di prevenzione della corruzione, in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017/2019);

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016 interessano in modo significativo la figura del RPC e la nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza R.P.C.T. e ne ha rafforzato il ruolo, riconoscendo ad esso poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con autonomia e effettività;
- il R.P.C.T. deve avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve essere in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto di norma tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva, o che svolgano attività nei settori più esposti al rischio corruttivo;
- il R.P.C.T. deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che sono stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari, ed ha rammentato inoltre che, ai sensi dell'art 6 comma 5 del decreto ministeriale 25 settembre 2015 di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, in una logica di continuità esistente fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, il soggetto da designarsi quale “gestore” delle operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 ed in particolare l'art. 43 che prevede che il responsabile della trasparenza: "...svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione", oltre a provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

ACCERTATO che:

- il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 e ss.mm.ii. attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;
- con la deliberazione n. 15/2013, la CIVIT ha espresso parere in ordine all'organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, come segue *"il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione"*.

VISTI i compiti in capo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed in particolare:

1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 8, L. 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (art. 1, comma 10, lett. a) L.190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (art. 1, comma 14, L.190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTPC, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

DATO ATTO che l'attività di redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;

VISTA la vigente dotazione organica e gli incarichi già conferiti al Segretario Generale;

RITENUTO pertanto opportuno, procedere a formalizzare, con apposito atto, l'individuazione e la nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) nella persona del Segretario Generale titolare, dott. Antonio BASILE, in possesso di adeguate competenze professionali acquisite con le esperienze maturate in materia di anticorruzione e trasparenza;

DECRETA

1. di individuare e nominare il Segretario generale dell'ente, nella persona del dott. Antonio BASILE, Segretario Generale titolare, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) del Comune di Arcisate ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, con decorrenza dal 1 marzo 2021;
2. di incaricare il Segretario Generale, dell'attuazione di tutti gli adempimenti ascritti alla figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia;
3. la durata del presente Decreto non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco;
4. di dare atto che nessun compenso viene attribuito al Segretario Generale per la funzione assegnata;
5. di pubblicare in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e accessibilità (D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) il presente decreto sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione" con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati possano richiedere informazioni;
6. di comunicare l'adozione del presente atto di nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac);

7. di trasmettere il presente decreto all'interessato per la presa visione ed accettazione.
8. di comunicare l'adozione del presente atto di nomina per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
 - al personale dipendente titolare di P.O.
 - Al Nucleo di Valutazione

IL SINDACO
(Gian Luca Cavalluzzi)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*